

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2883-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 20 maggio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(V. Stampato Camera n. 4596)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 aprile 2004*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in esame, concluso a Roma il 20 febbraio 2002 è finalizzato a migliorare le relazioni economiche fra l'Italia e la Siria nel campo della collaborazione turistica.

In particolare, all'articolo 1 le Parti si impegnano a promuovere il turismo fra i due Paesi con particolare riferimento ai mezzi di trasporto e di comunicazione; a fornire la necessaria assistenza alle imprese di trasporto e turistiche, nonché alle agenzie di viaggio e alle organizzazioni senza scopo di lucro; a promuovere gruppi turistici organizzati; ad incoraggiare lo scambio di pubblicazioni e la diffusione di tutti gli strumenti di comunicazione.

All'articolo 2 è sancito l'impegno delle Parti a collaborare nel reciproco scambio di esperti nel settore e di informazioni relative

al turismo nazionale e internazionale. L'articolo 3 prevede uno scambio di informazioni relative alla formazione professionale, punto qualificante della collaborazione. L'articolo 4 impegna le Parti a collaborare nell'ambito dello sviluppo e degli investimenti nel settore.

Infine, ai sensi dell'articolo 5, le Parti si incontrano annualmente per definire le procedure atte a conseguire gli scopi perseguiti dall'Accordo. Gli articoli 6 e 7 contengono le clausole relative alla durata dell'Accordo (quinquennale), alla notifica e all'entrata in vigore.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

11 maggio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZOLLINI)

6 maggio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei

limiti delle risorse di cui all'articolo 4, e danno comunicazione delle misure adottate o che intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 51.670 euro per l'anno 2004, di 44.510 euro per l'anno 2005 e di 51.670 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

